

**REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI  
EROGATE DALLA CASSA EDILE - PESARO**  
e  
**norme di carattere generale**



**Contratto collettivo di lavoro per gli operai delle imprese edili  
ed affini della provincia di Pesaro, integrativo del contratto  
collettivo nazionale di lavoro 6 luglio 1983**

**REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI  
EROGATE DALLA CASSA EDILE - PESARO  
e  
norme di carattere generale**

**Contratto collettivo di lavoro per gli operai delle imprese edili  
ed affini della provincia di Pesaro, integrativo del contratto  
collettivo nazionale di lavoro 6 luglio 1983**

## NORME DI CARATTERE GENERALE

La *Cassa Edile* della Provincia di Pesaro e Urbino è gestita da un Comitato di Presidenza, da un Comitato di Gestione e da un Consiglio Generale nei quali sono rappresentati pariteticamente sia le Organizzazioni dei Datori di Lavoro (Collegio dei Costruttori - Artigiani) sia quelle dei Lavoratori (FILCA-CISL, FeNEAL-UIL, FILLEA-CGIL).

Il *Comitato di Presidenza* costituito dal Presidente e dal Vice Presidente sovrintende all'applicazione dello Statuto e dà pratica esecuzione alle delibere del Comitato di Gestione.

Il *Comitato di Gestione* (formato da dodici membri, sei in rappresentanza dei Datori di Lavoro, sei in rappresentanza dei Lavoratori) ha il compito di provvedere all'amministrazione e alla gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

Il *Consiglio Generale* (formato da diciotto membri, nove in rappresentanza dei Datori di Lavoro, nove in rappresentanza dei Lavoratori) ha l'incarico di esaminare e valutare il Bilancio Preventivo, approvare il Bilancio Consuntivo e decidere sui ricorsi presentati dagli iscritti: Imprenditori e Lavoratori.

La sede della Cassa Edile - Pesaro è in Via del Governatore n. 11 - 61100 Pesaro.

A Fano in Via Gozzi (quartiere Flaminio) è aperto, nella giornata di mercoledì, un recapito.

Gli uffici della Cassa Edile sono a disposizione delle Imprese e dei Lavoratori dal lunedì al venerdì:

*da giugno a settembre*

dalle 8,30                      alle 12,30  
dalle 15,00                    alle 19,00

*da ottobre a maggio*

dalle 8,30                      alle 12,30  
dalle 14,30                    alle 18,30

I numeri telefonici della Cassa Edile sono:

sede di Pesaro                0721/32606-69393  
recapito di Fano             0721/862082

## Accantonamenti presso la Cassa Edile

Il trattamento economico spettante agli operai per i riposi annui, per le ferie e per la gratifica natalizia è assolto dall'Impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 22,55% (23,00% dall'1/1/89) calcolata:

- a) *per gli operai che lavorano ad economia su*
  - paga base di fatto;
  - indennità di contingenza;
  - indennità territoriale di settore.
- b) *per gli operai che lavorano a cottimo su*
  - paga base di fatto;
  - indennità di contingenza;
  - indennità territoriale di settore;
  - utile minimo contrattuale di cottimo;
  - utile medio o effettivo di cottimo.

Oltre agli elementi retributivi di cui sopra la percentuale del 22,55% (23,00% dall'1/1/89) deve essere calcolata, per i capisquadra, anche sulla speciale maggiorazione riconosciuta per tale particolare incarico.

Detta percentuale deve essere calcolata su tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate ed anche sul trattamento economico per le seguenti festività:

- 1° Gennaio - Capodanno;
- 6 Gennaio - Epifania;
- Lunedì successivo alla Pasqua;
- 25 Aprile - Anniversario della Liberazione;
- 1° Maggio - Festa del Lavoro;
- 15 Agosto - Assunzione;
- 1° Novembre - Ognisanti;
- 8 Dicembre - Immacolata Concezione;
- 25 Dicembre - Santo Natale;
- 26 Dicembre - S. Stefano;
- Ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere.

Se le festività sopra indicate cadono in periodo di assenza per infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, assenza facoltativa seguente il puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi, riduzione e sospensione del lavoro, riposo compensativo, domenica, spetta

egualmente la normale retribuzione per la festività.

Durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro la Cassa Edile, per conto dell'Impresa, corrisponderà all'operaio la differenza tra l'importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall'istituto assicuratore.

Gli importi della percentuale, di cui al presente articolo, vanno accantonati da parte delle Imprese e da parte della Cassa Edile (per le percentuali di sua competenza infortunio e malattia) presso la Cassa Edile.

A decorrere dal 1° Ottobre 1983 tali importi sono accantonati presso la Cassa Edile al netto delle ritenute di legge secondo il seguente criterio convenzionale stabilito dalle Associazioni Nazionali in data 22/9/83:

il 4,55% (5% dall'1/1/89) viene lasciato in busta paga e pagato mensilmente all'operaio;

il 18,00% viene accantonato presso la Cassa Edile.

Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Cassa Edile agli operai alle seguenti scadenze:

*entro il 10 Agosto* gli accantonamenti relativi al periodo Ottobre-Febbraio

*entro il 15 Dicembre* gli accantonamenti relativi al periodo Marzo-Settembre.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, all'operaio che ne faccia richiesta, l'impresa è tenuta a comunicare, per iscritto, gli importi accantonati presso la Cassa Edile e dalla stessa non ancora liquidati all'operaio.

*Il rimborso anticipato* degli importi accantonati potrà essere fatto dalla Cassa Edile, dietro domanda del lavoratore interessato, solo nei seguenti casi:

- cambio definitivo del settore;
- inizio attività imprenditoriale in proprio;
- emigrazione o espatrio;
- chiamata o richiamo alle armi;
- collocamento in pensione;
- decesso.

La documentazione che deve essere prodotta per ottenere la liquidazione anticipata delle somme accantonate sarà indicata, caso per caso, dalla Cassa Edile - Pesaro.

## Disciplina delle prestazioni in caso di malattia in vigore dal 1° Aprile 1988

In caso di malattia l'operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di dodici mesi consecutivi.

Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la malattia, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso al trattamento economico di cui all'art. 36 del C.C.N.L.. Ove l'impresa non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.

L'operaio che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto, oltre al trattamento economico a norma dell'art. 36 del C.C.N.L., alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso.

Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia dagli Istituti Assicuratori (INPS) si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza di malattia agli operai dell'Industria.

Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'Impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione, costituita dal minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore, per il numero di ore corrispondenti alla divisione per 6 dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.

Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:

- |   |       |
|---|-------|
| a) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 14 gg.:            | 0,460 |
| b) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 21 gg.:            | 0,921 |
| c) dal 4° al 20° giorno per le giornate indennizzate dall'INPS:             | 0,307 |
| d) dal 21° al 180° giorno per le giornate indennizzate dall'INPS:           | 0,100 |
| e) dal 181° al 270° giorno per le sole giornate non indennizzate dall'INPS: | 0,460 |

Per gli apprendisti il coefficiente per le giornate non indennizzate dall'INPS

è pari a: 0,460.

Il trattamento economico giornaliero, come sopra determinato, è corrisposto dall'Impresa all'operaio per sei giorni la settimana escluse le festività.

In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale come tale riconosciuta dall'INPS vale, ai fini dei coefficienti da applicare, la normativa dell'INPS medesimo.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale il trattamento economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie, di cui al comma precedente, per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per 6 dell'orario settimanale convenuto.

L'impresa durante l'assenza dal lavoro per malattia, nei limiti della conservazione del posto, è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale per ferie - gratifica natalizia - riposi annui nella misura del 22,55% lordo fino al 31 Dicembre 1988 e del 23,00% lordo dal 1° Gennaio 1989, salvo l'ipotesi di cui al 7° comma dell'art. 19 del C.C.N.L..

## Disciplina delle prestazioni in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale

in vigore dal 1° Aprile 1988

— In caso di *malattia professionale*, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione della anzianità. Nel caso di più malattie o ricaduta nella stessa malattia l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di dodici mesi consecutivi. In caso di *infortunio sul lavoro* l'operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all'operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata dal certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto.

Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la infermità, conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto all'indennità sostitutiva di preavviso ed al trattamento economico previsto dall'art. 36 del C.C.N.L..

L'operaio che si infortuni o sia colpito da malattia professionale in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione di anzianità.

A guarigione clinica avvenuta e comunque trascorso il periodo previsto per la conservazione del posto, il rapporto di lavoro si intenderà senz'altro risolto, fermo restando il diritto dell'operaio di percepire il trattamento economico spettante a norma dell'art. 36 del C.C.N.L..

Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di malattia professionale dagli Istituti Assicuratori si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza per Infortunio o Malattia Professionale agli operai dell'Industria.

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto come sopra indicato, è tenuta ad erogare all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate per la retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'indennità di contingenza e dall'indennità territoriale di settore per il numero di ore corrispondente alla divisione per 7 dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per infortunio o malattia professionale.

Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, come sopra specificata, i coefficienti seguenti:

- a) dal 4° al 90° giorno di assenza: 0,219
- b) dal 91° giorno in poi: 0,045

Il trattamento economico giornaliero, come sopra determinato, è corrisposto dall'Impresa all'operaio per tutte le giornate indennizzate dall'INAIL (domeniche incluse).

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie, di cui al comma precedente, per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla divisione per sette dell'orario settimanale convenuto.

Per quanto attiene l'accantonamento da parte dell'Impresa alla Cassa Edile della percentuale per ferie - gratifica natalizia e riposi annui resta fermo quanto disposto dall'art. 19 del C.C.N.L. comma sesto e settimo.

Ove l'infortunio sul lavoro si verifichi o la malattia professionale insorga durante il periodo di prova, l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di riprendere il lavoro entro 30 giorni. Durante la sospensione del periodo di prova è dovuto il trattamento di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 19 sempreché, superato il periodo di prova medesimo, l'operaio sia confermato in servizio.

## Norme comuni al trattamento in caso di malattia infortunio o malattia professionale

— In caso di malattia, infortunio, o malattia professionale intervenuti durante il periodo di preavviso il trattamento economico a carico dell'Impresa, di cui alle normative sopra riportate, è dovuto nei limiti della conservazione del posto.

In caso di assenza ingiustificata dell'operaio soggetto ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 88 del C.C.N.L., nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia dell'infortunio o della malattia professionale, il trattamento dovuto dall'Impresa all'operaio, a norma della presente regolamentazione, è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata.

*La normativa relativa al trattamento economico per malattia, infortunio, o malattia professionale di cui ai precedenti articoli entra in vigore dal 1° Aprile 1988 e si applica anche per le malattie o infortuni in corso a tale data.*

## ELENCO DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALLA CASSA EDILE-PESARO

1) Assegno funerario per morte di un familiare	pag. 11
2) Prestazioni Integrative Ordinarie	» 12
3) Infortuni Professionali o Malattie Professionali con invalidità permanente	» 13
4) Infortuni Extra Professionali con invalidità permanente	» 14
5) Prestazione in caso di morte o invalidità assoluta del lavoratore	» 15
6) Integrazione salariale agli apprendisti per le ore perdute per eventi metereologici	» 16
7) Buono Libri	» 17
8) Sussidi straordinari	» 18
9) Fondo di Solidarietà	» 19
10) Anzianità Professionale Edile	» 19
11) Anzianità Professionale Edile «Una tantum» accordo 4 Giugno '87	» 23

## PRESTAZIONI EROGATE DALLA CASSA EDILE DI PESARO

### 1) Assegno funerario per morte di un familiare

In caso di morte di un familiare a carico (moglie, figli minori o studenti) di un lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Pesaro è concesso un assegno funerario.

#### *Requisiti*

- il lavoratore al momento del verificarsi dell'evento (morte del familiare) deve essere in forza presso una impresa che effettua gli accantonamenti alla Cassa Edile di Pesaro;
- il lavoratore che richiede l'assegno funerario deve essere iscritto alla Cassa Edile di Pesaro da almeno un anno;
- il lavoratore, nei sei mesi interi precedenti la data della morte del familiare, deve avere accantonamenti per almeno 300 ore di lavoro realmente prestato. Possono essere prese a base di calcolo anche le ore di lavoro prestate in altre circoscrizioni.

#### *Prestazione*

L'importo per assegno funerario è di L. 300.000

#### *Liquidazione dell'assegno funerario*

Per ottenere la liquidazione dell'assegno funerario il lavoratore deve presentare domanda alla Cassa Edile allegando i seguenti documenti:

- certificato di morte del familiare;
- stato di famiglia precedente l'evento;
- attestato delle ore lavorate fuori provincia se ha lavorato in altre circoscrizioni.

La Cassa Edile di Pesaro si riserva il diritto di richiedere altri documenti qualora quelli presentati non fossero sufficienti a dimostrare con chiarezza la sussistenza dei requisiti del lavoratore ad ottenere la prestazione richiesta.

La domanda, pena la decadenza del diritto, deve essere presentata entro 6 mesi dal verificarsi dell'evento.

## 2) Prestazioni integrative ordinarie

Le prestazioni integrative ordinarie sono un contributo della Cassa Edile alle spese, che sostiene il lavoratore, per l'acquisto di una qualsiasi protesi. Il contributo può essere richiesto dal lavoratore anche se la spesa sostenuta riguarda un familiare a carico (moglie, figli minori o studenti).

### Requisiti

Il lavoratore:

- deve essere iscritto alla Cassa Edile di Pesaro da almeno un anno dalla data della fattura inviata a documentazione della spesa sostenuta;
- deve essere, alla data della fattura che documenta la spesa sostenuta, alle dipendenze di un'impresa che effettua gli accantonamenti alla Cassa Edile di Pesaro;
- deve aver effettuato, nei sei mesi interi precedenti la data della fattura prodotta, accantonamenti per almeno 300 ore per lavoro realmente prestato. Possono essere prese a base di calcolo anche le ore lavorate in altre circoscrizioni.

### Prestazioni

L'importo liquidato dalla Cassa è pari:

- al 70% della spesa sostenuta, dedotto l'eventuale rimborso dell'U.S.L., se la richiesta riguarda il lavoratore;
  - al 50% della spesa sostenuta, dedotto l'eventuale rimborso dell'U.S.L., se la richiesta riguarda un familiare a carico;
- La cifra massima integrabile nell'arco di 365 giorni, per ogni lavoratore, è di L. 200.000.

### Liquidazione della prestazione integrativa ordinaria

Il lavoratore deve presentare domanda alla Cassa allegando i seguenti documenti:

- stato di famiglia (se la richiesta riguarda un familiare a carico);
- copia fotostatica della fattura;
- certificato medico;
- copia del rimborso ricevuto dall'U.S.L. o, se non ha ottenuto rimborsi

copia della dichiarazione dei redditi (mod. 740 o mod. 101);

- attestato delle ore lavorate in altre circoscrizioni se necessario per dimostrare la sussistenza del requisito delle 300 ore.

La domanda, pena la decadenza del diritto alla prestazione, deve essere presentata entro 6 mesi dalla data della fattura che documenta la spesa sostenuta.

## 3) Infortuni professionali o malattie professionali con invalidità permanente

L'intervento della Cassa Edile per gli infortuni o le malattie professionali, subiti dai lavoratori nell'esercizio della loro attività professionale che hanno dato origine ad una invalidità permanente, è così regolamentato:

### Requisiti

Il lavoratore deve essere al momento dell'infortunio, che è stato causa della invalidità permanente, alle dipendenze di un'impresa che effettua gli accantonamenti alla Cassa Edile di Pesaro.

### Prestazioni

Al lavoratore viene riconosciuto, su un massimale di L. 1.000.000 (pari a L. 10.000 per ogni grado d'invalidità), una integrazione in percentuale su detta cifra pari al grado di invalidità che gli viene riconosciuta dall'INAIL per l'evento in esame.

### Liquidazione dell'integrazione

il lavoratore deve:

- presentare domanda alla Cassa Edile servendosi degli stampati all'uso predisposti;
- consegnare il documento dell'INAIL nel quale è riportato il grado di invalidità riconosciutogli a seguito dell'evento che ha originato la richiesta di integrazione.

La domanda, pena la decadenza del diritto alla prestazione, deve essere presentata entro 6 mesi dalla data del documento rilasciato dall'INAIL al lavoratore a prova del grado di invalidità riconosciutogli.

#### 4) Infortuni extra professionali con invalidità permanente

L'intervento della Cassa Edile per gli infortuni extra professionali subiti dai lavoratori iscritti alla Cassa Edile che hanno dato origine ad una invalidità permanente, è così regolamentato:

##### *Requisiti*

il lavoratore

- deve essere al momento dell'infortunio, che è stato causa della invalidità permanente, alle dipendenze di un'impresa che effettua gli accantonamenti alla Cassa Edile di Pesaro;
- deve essere iscritto alla Cassa Edile di Pesaro da almeno un anno;
- deve aver effettuato, nei sei mesi interi, precedenti la data dell'infortunio, accantonamenti per almeno 600 ore. Possono essere prese a base di calcolo anche le ore lavorate in altre provincie.

##### *Prestazioni*

Al lavoratore viene riconosciuto, su un massimale di L. 2.000.000 (L. 20.000 per ogni grado di invalidità) una integrazione in percentuale su detta cifra pari al grado di invalidità che gli viene riconosciuto per l'evento in esame.

##### *Liquidazione dell'integrazione*

il lavoratore deve:

- presentare domanda alla Cassa Edile servendosi degli stampati all'uopo predisposti;
- consegnare un documento del medico curante nel quale sia riportato il grado di invalidità, calcolato secondo le tabelle INAIL per gli Infortuni sul Lavoro, riconosciutogli a seguito dell'evento che ha originato la richiesta di integrazione. La Cassa Edile si riserva il diritto di far verificare la percentuale di invalidità riconosciutogli da un proprio medico di fiducia.

Le domande non presentate entro sei mesi, dalla guarigione clinica del lavoratore, sono automaticamente respinte.

#### 5) Prestazione in caso di morte o invalidità assoluta del lavoratore

##### *Requisiti*

Possono ottenere la prestazione in caso di morte o invalidità assoluta al lavoro i famigliari del lavoratore deceduto o il lavoratore dichiarato invalido assoluto al lavoro (inabile) purché il lavoratore iscritto alla Cassa Edile abbia percepito almeno una volta l'Anzianità Professionale Edile o comunque abbia maturato tale diritto e purché a suo favore, nel biennio precedente l'evento, siano stati effettuati presso una qualunque Cassa Edile gli accantonamenti per ferie, riposi annui e gratifica natalizia.

##### *Prestazioni*

La prestazione della Cassa Edile è pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore spettante al lavoratore al momento dell'evento.

##### *Liquidazione della prestazione*

La liquidazione della prestazione viene fatta su richiesta del lavoratore, o dei suoi aventi causa, presentando:

##### *per morte dell'iscritto*

- domanda in carta semplice;
- stato di famiglia precedente la morte dell'iscritto;
- certificato di morte;
- atto di notorietà con cui gli eredi legittimi conferiscono mandato alla Cassa Edile ad intestare l'assegno ad uno degli eredi. (Qualora tra gli eredi ci fossero dei minori è necessario produrre il decreto del giudice tutelare con indicate le modalità per la corresponsione della somma di competenza dei minori.

##### *per invalidità assoluta al lavoro*

- domanda in carta semplice;
- dichiarazione dell'INAIL o dell'INPS dalla quale si possa evincere il riconoscimento dell'invalidità assoluta al lavoro.

## 6) Integrazione salariale agli apprendisti per le ore perdute per eventi metereologici

Agli apprendisti occupati presso un'impresa iscritta alla Cassa Edile di Pesaro viene riconosciuta, in caso di sospensione del lavoro per *eventi metereologici* per i quali l'INPS abbia riconosciuto la Cassa Integrazione Guadagni agli operai occupati nello stesso cantiere, una integrazione salariale per tutte le ore riconosciute dall'INPS agli altri lavoratori occupati nello stesso cantiere.

### Requisiti

per ottenere l'integrazione l'apprendista deve:

- al momento della sospensione del lavoro, per le ragioni di cui alla presente prestazione, risultare alle dipendenze di una ditta iscritta alla Cassa Edile di Pesaro;
- essere iscritto alla Cassa Edile di Pesaro da almeno 3 mesi;
- aver accantonamenti presso la Cassa Edile, nei tre mesi interi precedenti il periodo di sospensione per il quale si chiede l'integrazione, almeno 250 ore di contributi versati per lavoro realmente prestato;
- aver versato 250 ore di contributi dopo il periodo di sospensione.

Possono essere prese a base di calcolo anche le ore di lavoro denunciate presso Casse Edili di altre Provincie.

### Prestazione

L'integrazione salariale sarà pari al 76% della tariffa oraria per gli apprendisti in vigore alla data di inizio della sospensione del lavoro, per tutte le ore di integrazione riconosciute dall'INPS agli operai che lavoravano nello stesso cantiere.

### Liquidazione della prestazione

- la ditta deve indicare, sul retro del modello «Denuncia Nominativa Operai Ammalati o Infortunati», il nome degli apprendisti che erano occupati nel cantiere sospeso, allegando alla denuncia copia della richiesta inviata all'INPS per ottenere la Cassa Integrazione Guadagni per gli altri lavoratori.
- La Cassa Edile erogherà, non appena avrà potuto verificare se l'apprendista ha i requisiti per il riconoscimento del diritto all'integrazione, il

50% della prestazione come sopra determinata;

- il restante 50% sarà liquidato quando la ditta farà pervenire alla Cassa Edile l'autorizzazione inviata dall'INPS con cui si attesta il riconoscimento della Cassa Integrazione Guadagni per gli altri operai occupati nel cantiere e quando risulteranno versate, a nome dell'apprendista altre 250 ore di accantonamenti dopo il periodo di sospensione che ha dato origine all'integrazione.

## 7) Buono libri

La corresponsione del «Buono Libri» è riservata agli operai edili che sono iscritti alla Cassa Edile di Pesaro da almeno un anno e purché le Imprese presso cui hanno lavorato, abbiano regolarmente denunciato gli importi dovuti alla Cassa, per un minimo di 1000 ore nel periodo dal 1° Luglio dell'anno precedente al 30 Giugno dell'anno in cui viene liquidato il «Buono Libri».

Saranno prese in considerazione per il calcolo delle 1000 ore anche:

- le ore perdute per infortunio, per malattia o per sospensione forzata riconosciuta dall'INPS;
- le ore di lavoro prestate fuori provincia purché non si riferiscano ad un periodo superiore a sei mesi del periodo preso in esame per il computo delle 1000 ore e siano documentate a cura dell'interessato, con una dichiarazione rilasciata dalla Cassa Edile competente.

### Prestazioni

Il Buono Libri per l'anno scolastico o accademico 1987/88 è stato così determinato:

— agli alunni della scuola elementare	L. 20.000
— agli alunni della 1 <sup>a</sup> media	L. 50.000
— agli alunni della 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> media	L. 30.000
— agli alunni della 1 <sup>a</sup> classe delle scuole superiori di qualsiasi ordine	L. 100.000
— agli studenti universitari di qualsiasi ordine e grado	L. 150.000

Il Comitato di Gestione si riserva il diritto di stabilire ogni anno, a seconda delle disponibilità di Bilancio, l'ammontare del «Buono Libri».

### *Liquidazione del «Buono Libri»*

Per ricevere il «Buono Libri» gli operai interessati dovranno far pervenire alla Cassa Edile - Pesaro i seguenti documenti:

*per gli alunni che frequentano le scuole dell'obbligo* (scuola elementare e media)

— stato di famiglia

*per gli alunni delle scuole superiori o corsi universitari*

— stato di famiglia

— certificato di iscrizione al nuovo anno scolastico o accademico con l'indicazione della classe che dovrà frequentare.

Tutta la documentazione, pena la decadenza del diritto a ricevere il «Buono Libri», dovrà pervenire alla Cassa Edile entro il 30 Dicembre di ogni anno. Non saranno accolte domande che si riferiscono agli anni scolastici precedenti.

### **8) Sussidi straordinari**

Per i casi in cui il lavoratore si trovi in particolari condizioni di necessità economiche, per un evento che non rientra nell'ambito di applicazione delle prestazioni della Cassa regolamentate, il Comitato di Presidenza può erogare un Sussidio Straordinario.

#### *Prestazione*

L'erogazione del Sussidio Straordinario è effettuata previa presentazione di apposita domanda. A corredo della domanda, caso per caso, la Cassa potrà richiedere appropriata documentazione.

#### *Requisiti*

Possono richiedere un Sussidio Straordinario solo i lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Pesaro da almeno un anno.

La decisione del Comitato di Presidenza sull'entità della erogazione ed anche sull'opportunità o meno di dargli seguito è insindacabile e non soggetta pertanto a nessuna possibilità di reclamo.

### **9) Fondo di solidarietà**

In relazione all'intesa raggiunta in occasione della stipula del Contratto Integrativo Provinciale del 29 Luglio 1986 la Cassa Edile è stata autorizzata a costituire un Fondo di Solidarietà di L. 50.000.000 da utilizzare per effettuare anticipazioni sugli accantonamenti non versati da imprese incorse in procedure concorsuali.

Al fine di dare pratica attuazione alla sopra menzionata intesa il

#### Comitato di Gestione

ha deliberato che prima di ogni liquidazione di Agosto e Dicembre

- esaminate le pratiche relative alle Imprese ammesse a procedure concorsuali nel periodo interessato alla liquidazione;
- viste le richieste presentate dagli operai coinvolti in dette procedure;
- preso atto della disponibilità del Fondo;

stabilirà

tenuto conto dello Stato di Servizio presso la Cassa Edile di Pesaro degli operai, la percentuale di anticipazione che potrà concedere ad ogni singolo lavoratore.

#### *Il lavoratore*

occupato presso un'Impresa incorsa in una procedura concorsuale dovrà presentare domanda su apposito modulo predisposto dalla Cassa. Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica del libretto di lavoro. La Cassa si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora quella prodotta non fosse sufficiente ad effettuare le indagini conoscitive necessarie all'esame della domanda. Non saranno in nessun caso prese in esame domande presentate da lavoratori che abbiano lavorato o lavorino con Imprese che non effettuano gli accantonamenti presso la Cassa Edile.

### **10) Anzianità professionale edile**

- a) All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali le Casse Edili corrispondono nell'anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente Regolamento.

b) L'operaio matura l'Anzianità Professionale Edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL.

Ciascun biennio scade il 30 Settembre dell'anno precedente quello dell'erogazione.

L'erogazione è effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1° Maggio.

c) La prestazione per l'Anzianità Professionale Edile è stabilita secondo importi crescenti in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente, per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio di cui al secondo comma del paragrafo (b):

numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio		op. 4° liv.	op. spec.	op. qual.	op. com.
1° e 2°	erogazione	144,16	133,86	120,47	102,97
3° e 4°	»	288,32	267,72	240,95	205,94
5° e 6°	»	432,47	401,58	361,42	308,91
7° e 8°	»	576,63	535,44	481,90	411,88
9° e succ.	»	720,79	669,30	602,37	514,85

Le parti si danno atto che le cifre sopra indicate corrispondono rispettivamente al 5%, 10%, 15%, 20% e al 25% del minimo di paga base di ciascuna categoria. (La presente tabella è riferita al Maggio 1987 e al Maggio 1988)

Nel caso di operai per i quali, per un biennio computato dal 1° Ottobre al 30 Settembre, non risultino registrate alla Cassa Edile ore di cui al paragrafo (c) e che in un successivo biennio maturino il requisito di cui al paragrafo (b) la prestazione è calcolata applicando l'importo previsto per la prima erogazione.

La Cassa Edile presso la quale è iscritto l'operaio al momento dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio ha prestatato la sua attività nell'ultimo anno presso altre Casse Edili, nè da comunicazione a queste ultime, affinché provvedano a liquidare, per il tramite di essa Cassa Edile, l'importo della prestazione di loro competenza.

In caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 60° anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall'INPS o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettono la permanenza nel settore stesso, all'operaio che ne abbia maturato il requisito, la prestazione è erogata dalla Cassa Edile anticipatamente su richiesta dell'operaio medesimo.

d) Al fine di far conseguire agli operai dipendenti i benefici di cui al presente Regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:

1) a dichiarare alla locale Cassa Edile le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate da ciascun operaio;

2) a versare alla Cassa Edile un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 26 del CCNL per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarato a norma del punto 1) nonché sul trattamento economico per le festività cui all'art. 18 del CCNL. Il contributo è stabilito nella provincia di Pesaro e Urbino nella misura del 6% della paga base + indennità di contingenza + indennità di settore.

Il contributo affluisce ad un autonomo fondo denominato «Fondo per l'anzianità professionale edile».

e) Agli effetti dell'accertamento del requisito previsto dal paragrafo b) la Cassa Edile registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate e per le quali è stato versato il contributo previsto dal paragrafo d).

Agli effetti di cui sopra la Cassa Edile registra anche le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale indennizzate dall'INAIL.

La Cassa registra altresì:

1) 88 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio munita della necessaria documentazione compresa l'attestazione dell'Impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto;

2) 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell'operaio munita della certificazione necessaria e dell'attestazione dell'Impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro.

Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1) e 2), nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall'INPS e dall'INAIL delle quali la Cassa Edile non sia a conoscenza, la richiesta

dell'operaio deve pervenire alla Cassa Edile entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito.

Nel caso in cui l'operaio si trasferisca in un'altra circoscrizione territoriale, la Cassa Edile di provenienza, su richiesta dell'operaio medesimo, gli rilascia un attestato, redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni Nazionali, comprovante la sua posizione in ordine all'Anzianità Professionale Edile.

L'operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa Edile della Circoscrizione nella quale si è trasferito.

- f) Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle Organizzazioni Territoriali aderenti alle Associazioni Nazionali contraenti. In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni Nazionali che decidono in via definitiva.

Ogni controversia tra le Organizzazioni Territoriali, inerenti alla amministrazione del «Fondo per l'Anzianità Professionale Edile», è parimente rimessa alle Associazioni Nazionali per le decisioni definitive.

- g) Le Associazioni Nazionali si riservano di studiare la possibilità di realizzare la contabilità nazionale delle posizioni dei singoli operai agli effetti del presente istituto, fermo restando le determinazioni locali per la misura dei contributi e la gestione dei fondi.

Le Associazioni Nazionali si riservano altresì di studiare le modalità affinché, nel caso di operai che abbiano prestato la loro attività presso più Casse Edili nell'ultimo anno del biennio, la liquidazione del premio sia effettuata in un'unica e contestuale erogazione da parte della Cassa Edile presso la quale l'operaio è iscritto al momento dell'accertamento del requisito.

- h) Le Casse Edili sono tenute a dare esatta ed integrale applicazione al presente Regolamento, fino a nuova disposizione delle Associazioni Nazionali stipulanti.

Gli Organi di Amministrazione delle Casse Edili sono vincolate a non assumere decisioni in contrasto con il Regolamento Nazionale e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie, innovative o integrative del Regolamento medesimo.

- i) La disciplina dell'istituto sarà riesaminata dalle Associazioni Nazionali nel caso di norme di legge o di accordi a livello confederale che interferissero nella materia.

Per gli operai discontinui di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6 del CCNL

l'importo orario di cui sopra è pari rispettivamente al 90% ed all'80% di quello dell'operaio comune.

Per gli apprendisti si fa riferimento ai minimi di paga ad essi spettanti a norma della normativa contrattuale vigente.

### 11) Anzianità professionale edile «Una tantum» accordo 4/6/87

- 1) Nel caso di pensionamento per vecchiaia o anzianità, ovvero per inabilità permanente assoluta ovvero in caso di morte di operai alle dipendenze di imprese iscritte alle Casse Edili al momento dell'evento, la Cassa Edile medesima eroga, alle condizioni seguenti, una sola volta una prestazione per gli operai stessi che abbiano percepito prestazioni o maturato il requisito per l'Anzianità Professionale Edile.

La prestazione «una tantum» compete altresì nel caso di domanda di pensione presentata all'INPS entro novanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro intercorso con impresa iscritta alla Cassa Edile, ovvero nel caso di morte verificatasi entro novanta giorni dalla risoluzione medesima.

In caso di morte la prestazione è erogata agli aventi diritto alla pensione con i criteri di riproporzionamento e di ripartizione previsti dalla legge per la pensione stessa.

- 2) Il procedimento per il calcolo della prestazione è il seguente:

- a) si divide per 6 l'ammontare globale delle prestazioni A.P.E. percepite o maturate in riferimento al periodo di sei anni scaduto al 30 Settembre precedente l'evento;
- b) l'importo ottenuto è considerato per intero nel caso in cui l'operaio abbia maturato dodici o tredici erogazioni A.P.E. rispettivamente in caso di domanda di pensione ovvero di morte nel periodo 1° Gennaio - 30 Settembre 1987 ovvero 1° Ottobre 87 - 30 Giugno 88; l'importo stesso è proporzionalmente ridotto nel caso di un numero inferiore di prestazioni, esso è pertanto considerato in misura pari a tanti dodicesimi / tredicesimi per quante sono le prestazioni maturate;
- c) l'importo come sopra determinato è moltiplicato per il coefficiente 16,66;
- d) la prestazione è pari alle seguenti misure percentuali dell'importo di cui alla lettera c).

*Per pensione di vecchiaia-inabilità permanente assoluta e morte*

Anni di anzianità contributiva INPS	percentuale
15 anni interi	70%
16 » »	71%
17 » »	72%
18 » »	73%
19 » »	74%
20 » »	75%
21 » »	76%
22 » »	77%
23 » »	78%
24 » »	79%
da 25 fino a 35 anni interi	80%
36 anni interi	82%
37 » »	84%
38 » »	86%
39 » »	88%
40 » »	90%

*Per pensione di anzianità*

Nel caso di pensione di anzianità la prestazione è pari all'80% dell'importo di cui alla lettera c) ed è erogata in tante rate annuali quanti sono gli anni che mancano tra l'età dell'operaio interessato ed il compimento del 40° anno di età, con un massimo di cinque rate annuali.

- 3) La prestazione è erogata agli aventi titolo su richiesta documentata con il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità, inabilità o ai superstiti da parte dell'INPS, che deve essere presentata alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro 6 mesi dal riconoscimento stesso.

In caso di pensione di vecchiaia, la prestazione è erogata su richiesta corredata della documentazione comprovante il diritto alla pensione da parte dell'INPS ed il termine di decadenza decorre dalla data di presentazione della domanda di pensione all'INPS.

In caso di domanda di pensione di vecchiaia presentata all'INPS ovvero di riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità o di invalidità da parte dell'Istituto stesso ovvero in caso di morte avvenuta entro la data di stipula del presente accordo il termine di decadenza, di cui ai commi precedenti, decorre dalla suddetta data.

- 4) Per gli operai che abbiano percepito o maturato prestazioni A.P.E. presso più Casse Edili, costituite a norma della contrattazione collettiva stipulata dalle parti sottoscritte e dalle Associazioni ad esse aderenti, l'erogazione è effettuata dalla Cassa Edile presso la quale l'operaio è iscritto al momento dell'evento.

L'onere della prestazione è ripartito tra le Casse Edili che negli ultimi sei anni hanno concorso e sono tenute all'onere per prestazioni A.P.E. ordinaria.

La ripartizione è effettuata in proporzione all'importo per prestazione A.P.E. ordinaria negli stessi 6 anni a carico di ciascuna Cassa.

La Cassa Edile presso la quale l'operaio è iscritto al momento dell'evento, effettuati i conteggi, nè da comunicazione alle altre Casse Edili affinché provvedano immediatamente e, comunque, entro trenta giorni per il tramite di essa Cassa Edile a liquidare l'importo dell'A.P.E. una tantum di loro competenza.

Eventuali casi di inadempienza da parte di singole Casse Edili saranno segnalate alla Commissione Nazionale per le Casse Edili che assumerà le iniziative conseguenti. Le parti ribadiscono il contenuto della disposizione di cui al terzo comma della lettera a) dell'art. 40 del CCNL 6 Luglio 1983.

- 5) La presente normativa decorre dal 1° Gennaio 1987 e cessa il 30 Giugno 1988.

Essa si applica pertanto in presenza dei requisiti necessari per il riconoscimento della pensione, alle domande di pensione di vecchiaia, anzianità o inabilità presentate e nei casi di morte avvenuti nel periodo 1° Gennaio 1987 - 30 Giugno 1988.

Essa si fonda sulla conferma del presupposto con il quale è stata costituita l'A.P.E. esplicitato nella dichiarazione congiunta in data 15 Novembre 1984.

La disciplina dell'Anzianità Professionale Edile derivante dal C.C.N.L. e dal presente accordo cesserà automaticamente di avere vigore nel caso in cui dovesse venir meno il presupposto di cui al precedente paragrafo.

- 6) In relazione al carattere sperimentale della normativa dell'A.P.E. una tantum le Associazioni Nazionali sottoscritte sono impegnate ad una verifica costante dei problemi anche in ordine finanziario connessi all'applicazione della normativa stessa.

Le situazioni di difficoltà, in particolare di ordine finanziario, che emer-

gono a livello locale, nel corso di validità del presente accordo, saranno segnalate, anche singolarmente, alle Associazioni Nazionali sottoscritte da parte delle Organizzazioni Territoriali aderenti alle predette Associazioni Nazionali, al fine di assumere le determinazioni necessarie anche in deroga alla presente disciplina.

Inoltre le Associazioni sottoscritte convengono sulla necessità di dare una regolamentazione specifica, anche mediante riduzione della prestazione, per le situazioni anomale emerse nella fase sperimentale attuata sulla base dell'accordo nazionale 15 Novembre 1984.

A tale effetto si intendono quelle che hanno fatto registrare per competenza 85/86 la necessità di un onere, per far fronte alla prestazione A.P.E. una tantum, superiore al 2,50% della massa salariale sulla quale sono dovuti i contributi alla Cassa Edile ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Ai fini di cui al comma precedente le Organizzazioni Territoriali aderenti alle Associazioni Nazionali sottoscritte, anche singolarmente, hanno facoltà di segnalare, entro quarantacinque giorni dalla data del presente accordo, la situazione di cui al comma precedente alla Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili prevista dall'articolo 40 del C.C.N.L. 6 Luglio 1983. Per le suddette situazioni la normativa sull'A.P.E. una tantum trova attuazione soltanto dopo che le Associazioni Nazionali sottoscritte congiuntamente con le rispettive Associazioni Territoriali aderenti, entro trenta giorni dalla segnalazione, avranno stabilito i criteri specifici per l'attuazione nella circoscrizione interessata della normativa stessa.

- 7) È costituita una Commissione paritetica di studio con il compito di formulare ipotesi di modifica strutturale dell'A.P.E. una tantum, che potranno essere attuate anche nel corso della nuova fase sperimentale, i cui risultati dovranno essere sottoposti entro il 31 Ottobre 1987 all'esame delle Associazioni Nazionali sottoscritte le quali si impegnano a ricercare soluzioni entro il 31 Dicembre 1987.

Al fine di compiere le necessarie valutazioni, la Commissione acquisirà dalle Casse Edili tutti gli elementi utili compresi i risultati relativi alla sperimentazione attuata in base all'accordo Nazionale del 15 Novembre 1984.

- 8) Le domande presentate alla Cassa Edile entro il 31 Dicembre 1986 e non accolte per mancanza del requisito della dipendenza da impresa iscritta alla Cassa Edile al momento dell'evento sono esaminate e defi-

nite dalle Associazioni Nazionali secondo criteri correlati anche alla situazione finanziaria della gestione A.P.E. una tantum di pertinenza della Cassa Edile interessata con riferimento alle domande di pensione presentate all'INPS o ai casi di morte avvenuti entro novanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro con impresa iscritta alla Cassa Edile. A tale fine le Casse Edili provvederanno entro 30 giorni dalla richiesta della Commissione Nazionale a fornire gli elementi necessari per tale esame.

- 9) Ciascuna Cassa Edile provvede all'onere delle prestazioni con il contributo previsto dall'art. 31 del C.C.N.L. 6 Luglio 1983. In ogni caso le Associazioni Territoriali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, localmente competenti, provvederanno entro il 31 Dicembre 1987 alla verifica dell'andamento della gestione ed all'esame delle effettive esigenze finanziarie, trasmettendo le conseguenti valutazioni alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili.

- 10) Le Casse Edili sono vincolate all'applicazione del presente accordo a norma del paragrafo 9 del Regolamento Allegato C) al C.C.N.L. 6 Luglio 1983 che viene qui integralmente richiamato.

Sono ribadite le funzioni di controllo e coordinamento della Commissione Nazionale per le Casse Edili alla quale, le singole Casse Edili possono sottoporre questioni interpretative e prospettare esigenze in ordine alle materie ad esse demandate.

Le soluzioni interpretative date dalla Commissione Nazionale sono vincolanti per le Casse Edili.

Ogni controversia tra le Associazioni Territoriali inerente il presente accordo e l'Amministrazione del Fondo è rimessa alle Associazioni Nazionali stipulanti per le decisioni definitive.

gono a livello locale, nel corso di validità del presente accordo, saranno segnalate, anche singolarmente, alle Associazioni Nazionali sottoscritte da parte delle Organizzazioni Territoriali aderenti alle predette Associazioni Nazionali, al fine di assumere le determinazioni necessarie anche in deroga alla presente disciplina.

Inoltre le Associazioni sottoscritte convengono sulla necessità di dare una regolamentazione specifica, anche mediante riduzione della prestazione, per le situazioni anomale emerse nella fase sperimentale attuata sulla base dell'accordo nazionale 15 Novembre 1984.

A tale effetto si intendono quelle che hanno fatto registrare per competenza 85/86 la necessità di un onere, per far fronte alla prestazione A.P.E. una tantum, superiore al 2,50% della massa salariale sulla quale sono dovuti i contributi alla Cassa Edile ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Ai fini di cui al comma precedente le Organizzazioni Territoriali aderenti alle Associazioni Nazionali sottoscritte, anche singolarmente, hanno facoltà di segnalare, entro quarantacinque giorni dalla data del presente accordo, la situazione di cui al comma precedente alla Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili prevista dall'articolo 40 del C.C.N.L. 6 Luglio 1983. Per le suddette situazioni la normativa sull'A.P.E. una tantum trova attuazione soltanto dopo che le Associazioni Nazionali sottoscritte congiuntamente con le rispettive Associazioni Territoriali aderenti, entro trenta giorni dalla segnalazione, avranno stabilito i criteri specifici per l'attuazione nella circoscrizione interessata della normativa stessa.

- 7) È costituita una Commissione paritetica di studio con il compito di formulare ipotesi di modifica strutturale dell'A.P.E. una tantum, che potranno essere attuate anche nel corso della nuova fase sperimentale, i cui risultati dovranno essere sottoposti entro il 31 Ottobre 1987 all'esame delle Associazioni Nazionali sottoscritte le quali si impegnano a ricercare soluzioni entro il 31 Dicembre 1987.

Al fine di compiere le necessarie valutazioni, la Commissione acquisirà dalle Casse Edili tutti gli elementi utili compresi i risultati relativi alla sperimentazione attuata in base all'accordo Nazionale del 15 Novembre 1984.

- 8) Le domande presentate alla Cassa Edile entro il 31 Dicembre 1986 e non accolte per mancanza del requisito della dipendenza da impresa iscritta alla Cassa Edile al momento dell'evento sono esaminate e defi-

nite dalle Associazioni Nazionali secondo criteri correlati anche alla situazione finanziaria della gestione A.P.E una tantum di pertinenza della Cassa Edile interessata con riferimento alle domande di pensione presentate all'INPS o ai casi di morte avvenuti entro novanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro con impresa iscritta alla Cassa Edile. A tale fine le Casse Edili provvederanno entro 30 giorni dalla richiesta della Commissione Nazionale a fornire gli elementi necessari per tale esame.

- 9) Ciascuna Cassa Edile provvede all'onere delle prestazioni con il contributo previsto dall'art. 31 del C.C.N.L. 6 Luglio 1983. In ogni caso le Associazioni Territoriali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, localmente competenti, provvederanno entro il 31 Dicembre 1987 alla verifica dell'andamento della gestione ed all'esame delle effettive esigenze finanziarie, trasmettendo le conseguenti valutazioni alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili.

- 10) Le Casse Edili sono vincolate all'applicazione del presente accordo a norma del paragrafo 9 del Regolamento Allegato C) al C.C.N.L. 6 Luglio 1983 che viene qui integralmente richiamato.

Sono ribadite le funzioni di controllo e coordinamento della Commissione Nazionale per le Casse Edili alla quale, le singole Casse Edili possono sottoporre questioni interpretative e prospettare esigenze in ordine alle materie ad esse demandate.

Le soluzioni interpretative date dalla Commissione Nazionale sono vincolanti per le Casse Edili.

Ogni controversia tra le Associazioni Territoriali inerente il presente accordo e l'Amministrazione del Fondo è rimessa alle Associazioni Nazionali stipulanti per le decisioni definitive.

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Comitato di Gestione della Cassa Edile di Pesaro si riserva di apportare, a tutte le forme di Assistenza attuate che non formano parte integrante del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore, tutte le modifiche che riterrà opportune sia per iniziativa propria che in esecuzione ad eventuali normative demandategli dagli accordi Nazionali e Provinciali.

Il lavoratore che richiede una qualsiasi prestazione diretta o indiretta alla Cassa Edile per un danno procuratogli da terzi autorizza automaticamente la Cassa Edile di Pesaro ad esercitare, verso i terzi responsabili, l'azione di rivalsa per il recupero delle somme che ha dovuto corrispondere.

## CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI OPERAI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PESARO, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 6 LUGLIO 1983

Addì 29 luglio 1986 in Pesaro presso la Sede dell'Associazione Industriali

tra

— il Collegio dei Costruttori della provincia di Pesaro-Urbino, rappresentato dal suo Presidente geom. Franco Roscini e dalla delegazione degli imprenditori composta dal geom. Benito Moricoli, assistito per l'Associazione degli Industriali dal direttore avv. Carlo Gaudenzi nonché dal dott. Ermes Giorgi e dott. Michele Ottaviani;

— l'Associazione Sindacale Intersind - Delegazione di Bologna per l'Emilia-Romagna e le Marche - rappresentata dal dott. Luciano Pasini

e, in ordine alfabetico,

- \* la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini del Legno - FeNEAL - aderente alla UIL, rappresentata dalla Segreteria provinciale nelle persone di: Giorgio Fazi, Guglielmo Dori, Fiorenzo Fiorentini, Rinaldo Biagini, Vichi Emilio;
- \* la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - FILCA - aderente alla CISL, rappresentata dalle Segreterie nelle persone di: Umberto De Simoni, Luciano Rovinelli, Alberto Racchini, Osvaldo Rotatori, Renzo Montani, Domenico Grandoni;
- \* la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie e Affini ed Estrattive - FILLEA - aderente alla CGIL, rappresentata dalle Segreterie nelle persone di: Sandro Conti, Walter Giangolini, Mario Lancia, Elio Cerri, Flavio Nucci, Giorgio Orazi, Peppino Tarsi;

— la delegazione di lavoratori composta da: Benito Varotti, Mauro Belloni, Nello Zucchi, Enzo Dimario, Graziano Zaffini, Antonio Rengucci, Eugenio Montani, Pietro Principi, Primo Venturi;

viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato a Roma il 6 luglio 1983 da valere per tutto il territorio di Pesaro-Urbino

Art. 1

### Orario di lavoro

In attuazione dell'art. 5, terzo comma, del c.c.n.l. 6/7/1983 l'orario normale con-

trattuale di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno. Esso sarà di norma ripartito su 5 giorni la settimana da lunedì a venerdì; eventuali deroghe saranno disposte aziendalmente previo esame con la rappresentanza aziendale.

#### Art. 2

##### Sospensione e riduzione di lavoro

Mentre si conferma quanto stabilito dall'art. 9 del c.c.n.l. 6 luglio 1983, si precisa che, nelle ipotesi non contemplate dal citato articolo, le somme dovute ai lavoratori a titolo di integrazione salariale vanno corrisposte entro 30 giorni dalla data di autorizzazione dell'I.N.P.S.

Le imprese indicheranno nella busta paga degli operai le ore di lavoro non prestate a causa degli eventi per i quali richiederanno l'intervento della C.I.G.

##### Dichiarazione a verbale

Le parti stipulanti svolgeranno un'azione comune diretta ad ottenere che le autorizzazioni ed i rimborsi relativi alla speciale gestione della cassa integrazione guadagni abbiano a procedere il più speditamente possibile.

#### Art. 3

##### Recuperi

In relazione all'art. 10 del c.c.n.l. 6/7/1983, si precisa che il recupero non è ammesso per i casi di intervento della cassa integrazione guadagni.

#### Art. 4

##### Indennità territoriale di settore (operai) e premio di produzione (impiegati)

Con riferimento agli artt. 12 e 49 del c.c.n.l. 6.7.1983, nonché all'accordo nazionale 8.4.1986, si è convenuto di incrementare gli importi in atto dell'indennità territoriale di settore per gli operai e del premio di produzione per gli impiegati nella misura del 6,00% dei minimi tabellari a decorrere dal 1° agosto 1986.

Pertanto, i valori complessivi dell'indennità territoriale di settore per gli operai e del premio di produzione per gli impiegati sono determinati negli importi orari e mensili come da prospetto che segue, a decorrere dal 1° agosto 1986:

Classificazione Lavoratori (Livelli-Categorie-Qualifiche)	Premio di produzione (importi mensili)	Indennità territoriale di settore (importi orari)
7° Livello - imp. 1 <sup>a</sup> cat. super	140.832	
6° Livello - imp. 1 <sup>a</sup> cat.	136.557	
5° Livello - imp. 2 <sup>a</sup> cat.	111.929	
4° Livello - assist. tecn. già in 3 <sup>a</sup> cat. - op. di IV liv.	103.346	750,47
3° Livello - imp. 3 <sup>a</sup> cat. - op. spec.	96.445	650,13
2° Livello - imp. 4 <sup>a</sup> cat. - op. qual.	87.781	611,06
1° Livello - imp. 4 <sup>a</sup> cat. primo impiego - op. com.	77.422	564,39

##### Norma transitoria

Agli impiegati inquadrati in 1<sup>a</sup> cat., 2<sup>a</sup> cat. A e B, già in forza alla data del 4.12.1980, e fino a quando rimangono nella medesima categoria, verranno mantenuti «ad personam» i seguenti importi mensili: 2.709 (imp. di 1<sup>a</sup>), 9.064 (imp. di 2<sup>a</sup> A), 944 (imp. di 2<sup>a</sup> B).

#### Art. 5

##### Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro - Impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti

Per l'intermediazione e l'interposizione nelle prestazioni di lavoro e per la disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti di opere e di servizi, di cui agli artt. 14 e 15 c.c.n.l. 6.7.1983, valgono le norme previste dalla legge 23.10.1960 n. 1369, pur restando l'impresa impegnata ad operare preferibilmente con personale alle sue dirette dipendenze.

In base all'art. 1 - 2° comma - di tale legge è, in particolare, «vietato all'imprendi-

tore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguire a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari».

Resta ferma comunque la disciplina di cui all'art. 15 del c.c.n.l. 6.7.1983.

Il Collegio dei Costruttori su richiesta del sindacato territoriale fornirà allo stesso le indicazioni previste dal citato articolo.

#### Art. 6

##### Ferie

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del c.c.n.l. 6.7.1983, circa la misura delle ferie spettanti ad ogni operaio (quattro settimane di calendario, pari a 160 ore di lavoro normale) e considerata la pratica impossibilità di una situazione uniforme e vincolante per la predeterminazione dell'intero periodo feriale maturato dai singoli lavoratori, stante la varietà delle esigenze produttive delle lavorazioni svolte dalle imprese, si conviene che nel periodo intercorrente tra il 15 luglio ed il 31 agosto di ogni anno, le aziende concedano un periodo di ferie di tre settimane, e che nel periodo intercorrente tra il 20 ed il 31 dicembre di ogni anno le aziende concedano un periodo di ferie di una settimana.

#### Art. 7

##### Ferie, gratifica natalizia, riposi annui - Accantonamento presso la Cassa Edile Modalità di attuazione

Gli importi di cui all'art. 19 del c.c.n.l. 6.7.1983 accantonati dalle imprese per il trattamento economico spettante agli operai per i riposi annui, per le ferie e per la gratifica natalizia saranno corrisposti dalla Cassa Edile agli aventi diritto alle seguenti scadenze:

- in occasione del Ferragosto con riguardo ai mesi da ottobre a febbraio;
- in occasione del Natale con riguardo ai mesi da marzo a settembre.

In relazione a quanto previsto dal 7° comma dell'art. 19 del c.c.n.l. 6.7.1983 le parti convengono di continuare e mutualizzarne l'onere.

Pertanto l'obbligo di corrispondere agli operai assenti per malattia o infortunio le percentuali previste dal 5° comma del citato art. 19, verrà assolto dalle imprese in forma mutualistica, con effetto liberatorio, mediante versamento in apposito fondo, costituito presso la «Cassa Edile - Pesaro» di un contributo ora stabilito nello 0,80% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 4) dell'art. 26 del contratto nazionale; detto contributo è soggetto a variazione in relazione all'andamento della gestione del particolare conto, in modo che sia autosufficiente.

Con tale versamento le aziende sono sollevate, con effetto liberatorio, dalla corresponsione ai dipendenti della quota parte del 22,55% loro spettante durante le assenze per malattia e infortunio.

#### Art. 8

##### Lavori in galleria

In ottemperanza all'art. 21 - gruppo B - del c.c.n.l. 6.7.1983 si conviene di determinare come segue la misura percentuale dell'indennità dovuta al personale addetto ai lavori in galleria:

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46%;
- b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 26%;
- c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.

#### Art. 9

##### Lavori in alta montagna

Con riferimento all'art. 25 del c.c.n.l. 6/7/1983 l'indennità per lavori in alta montagna viene confermata nella misura del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al p. 3, dell'art. 26 del citato contratto per lavori eseguiti oltre 900 metri sul livello del mare; la questione del trasporto degli operai in caso di lavori siti in particolari zone impervie, verrà definita caso per caso.

#### Art. 10

##### Trasferta

Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 22 del c.c.n.l. 6.7.1983, l'indennità di trasferta è corrisposta alle condizioni e con i criteri qui di seguito indicati. L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il confine del Comune del cantiere di assunzione, ha diritto a percepire, oltre al rimborso delle spese di viaggio, le seguenti diarie:

- a) fino a 10 km           10%
- b) da 10,01 a 30 km   15%
- c) oltre 30 km           25%

Le diarie sono da calcolarsi sugli elementi retributivi di cui al punto 3) dell'art. 26 del c.c.n.l. 6.7.1983.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 5°, 6° e 7° del c.c.n.l. 6.7.1983. Il passaggio del lavoratore da un cantiere all'altro di una stessa impresa non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro.

#### Art. 11

##### Malattia e infortunio

Nel confermare gli artt. 28 e 29, nonché l'allegato E del c.c.n.l. 6.7.1983, in ordine al trattamento in caso di malattia, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, si conviene di impegnare la Cassa Edile a liquidare mensilmente le prestazioni integrative di sua pertinenza.

A tal fine le imprese sono tenute a trasmettere alla stessa Cassa Edile, alla fine di ogni mese, copia del prospetto utilizzato per la liquidazione delle competenze a carico dell'I.N.P.S. in caso di malattia (e un fac-simile del prospetto stesso in caso di infortunio).

In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro (o a malattia professionale) l'azienda corrisponderà all'operaio infortunato acconti fino al 60% della retribuzione (esclusi i tre giorni di carenza) che gli sarebbe spettata nel caso di prestazione della normale attività lavorativa.

Il conguaglio verrà effettuato con la retribuzione dei mesi successivi, salvo che il lavoratore non abbia ancora percepito erogazioni di competenza dell'I.N.A.I.L..

#### Art. 12

##### Anzianità professionale edile

Con riferimento all'art. 31 del c.c.n.l. 6.7.1983 nonché al regolamento allegato C) del citato contratto, alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura del 6,00% sugli elementi della retribuzione di cui al p. 3 dell'art. 26 del c.c.n.l. 6.7.1983 per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

#### Art. 13

##### Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Ai sensi dell'art. 32 del c.c.n.l. 6.7.1983 è istituito un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione infortuni, all'igiene ed in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro disciplinato dal regolamento approvato il 21.7.1981.

Il Comitato è composto da sei membri effettivi, tre dei quali da nominarsi dal Collegio Costruttori Edili della provincia di Pesaro ed altri tre, in ragione di un rap-

presentante per ciascun Sindacato provinciale, rispettivamente della Fe.N.E.A.L., della F.I.L.C.A. e della F.I.L.L.E.A..

L'Associazione dei costruttori edili e le Organizzazioni sindacali suddette designano, con le stesse modalità di cui sopra ed in egual numero, membri supplenti i quali sostituiscono, ad ogni effetto, i rispettivi membri effettivi eventualmente assenti dalle riunioni per qualsiasi causa.

#### Art. 14

##### Locale consumo pasti

Nel rispetto delle norme di legge l'impresa deve mettere a disposizione degli operai un luogo chiuso, riscaldato nella stagione invernale, in modo da consentire il consumo dei pasti, anche utilizzando i locali di cui all'art. 33 del c.c.n.l. 6.7.1983.

#### Art. 15

##### Mensa

Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, per cui gli operai dipendenti non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi, l'imprenditore è tenuto, a richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili, e quello di refettorio, nonché un cuociniero per ogni 50 operai che consumano i pasti.

Nei cantieri di durata superiore a 6 mesi, su richiesta di almeno la metà dei lavoratori, le imprese sono tenute ad assicurare un pasto caldo anche tramite il ricorso a strutture esterne.

Ad analogo obbligo sono tenute le imprese per i cantieri che operino nelle immediate vicinanze di mense sociali ed interaziendali senza la limitazione numerica di cui al comma precedente.

Il concorso dell'impresa al costo del pasto è fissato nella misura del 60% dello stesso. Al di fuori dei casi sopra previsti, e comunque ove non sia possibile l'attuazione di quanto sopra stabilito, verrà corrisposta una indennità sostitutiva pari a lire 700 giornalieri dal 1° agosto 1986 ed a lire 1.000 giornalieri dal 1° luglio 1987 da riconoscersi per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e da computarsi solo ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e della indennità sostitutiva del preavviso (con esclusione quindi di tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura della indennità).

Per le giornate di prestazione lavorativa inferiore a quattro ore, tale indennità compete in misura pari ad un ottavo della misura giornaliera per ogni ora di lavoro normale effettivo. Lo stesso criterio di ragguaglio ad ora è adottato per il computo ai fini del trattamento di fine rapporto e della indennità sostitutiva del preavviso.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non volessero avvalersi del servizio in natura (pasto caldo o mensa) messo a disposizione dall'impresa secondo le norme di cui ai precedenti commi.

#### Art. 16

##### Apprendistato

Per l'apprendistato si richiama l'art. 87 del c.c.n.l. 6.7.1983 che prevede:

«La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle disposizioni del presente articolo.

Per l'assunzione in prova dell'apprendista valgono le norme di cui agli articoli 2 e 45. Il periodo di prova avrà la durata massima di un mese. Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà risolvere il rapporto di lavoro senza l'obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva con il solo pagamento all'apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestato.

I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata e delle misure della retribuzione previste dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività lavorative.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.

Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all'apprendista un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati.

Il trattamento economico per gli apprendisti, salva l'indennità di contingenza che va corrisposta per intero, non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga e indennità territoriale di settore spettante alla categoria degli operai qualificati.

a) per l'apprendista assunto dopo il compimento del 15° anno di età e prima del compimento del 18° anno

1° anno	40%
2° anno	50%
3° anno	60%

b) per l'apprendista assunto dopo il compimento del 18° anno di età

1° anno	50%
2° anno	60%
3° anno	70%

Per gli impiegati l'apprendistato ha la durata di 1 anno. Il trattamento economi-

co, salva la contingenza che deve essere corrisposta per intero, non può essere inferiore alla percentuale del 60% della retribuzione, calcolata sul minimo di stipendio e premio di produzione, spettanti agli impiegati della 3<sup>a</sup> categoria.

Le ore destinate all'insegnamento complementare di cui all'art. 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, da effettuarsi di norma presso le Scuole Edili di cui all'art. 39, sono stabilite in quattro ore settimanali e possono essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, come previsto dall'art. 37 del regolamento della legge sull'apprendistato.

L'orario di lavoro degli apprendisti è di 40 ore settimanali, comprese le ore destinate all'insegnamento complementare.

Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa contenuta nella lettera B) dell'art. 5 e nella lettera B) dell'art. 46.

Per le prestazioni delle Casse Edili per i casi di malattia ed infortunio si fa rinvio al regolamento allegato al contratto nazionale.

Ultimato il periodo di apprendistato, previa prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge, all'apprendista deve essere attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato l'apprendistato medesimo salvo quanto disposto dall'art. 19 della legge n. 25 del 1955 in merito alla risoluzione del rapporto di apprendistato.

Qualora le Associazioni nazionali contraenti e le loro Confederazioni dovessero concordare per il settore edile condizioni e trattamenti economici complessivamente meno onerosi di quelli previsti dal presente articolo, le parti si incontreranno per il riesame della presente disciplina.

##### Norma transitoria

Restano fermi i trattamenti di miglior favore per gli apprendisti in forza alla data di stipula del presente contratto.

#### Art. 17

##### Addestramento professionale - Scuole edili

Il contributo per le Scuole Edili, a norma dell'art. 39 del c.c.n.l. 6.7.1983, resta confermato nella misura dello 0,60% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione sui quali è computata la percentuale per ferie, riposi annui e gratifica natalizia. L'esazione di detto contributo è affidata alla Cassa Edile di Pesaro.

Le parti contraenti si impegnano inoltre a procedere alle opportune variazioni dello statuto e del regolamento della Scuola onde possa venire istituito un organo esecutivo atto a snellire il funzionamento amministrativo della Scuola e ad incoraggiare la partecipazione dei giovani ai corsi professionali.

#### Art. 18

##### Cassa Edile

Il contributo a favore della Cassa Edile di cui all'art. 40, 6° comma del c.c.n.l. 6.7.1983 viene confermato nella misura complessiva dell'1,80% degli elementi della retribuzione sui quali è computata la percentuale per ferie, riposi annui e gratifica natalizia, a carico per l'1,50% del datore di lavoro e per lo 0,30% del lavoratore. Le parti sono d'accordo per l'utilizzo dei dati aggregati della Cassa Edile come fonte di conoscenza del mercato del lavoro nel settore edilizio.

#### Art. 19

##### Quote territoriali e nazionali di adesione contrattuale

In relazione al disposto di cui all'art. 40 lettera c) del c.c.n.l. 6.7.1983 vengono confermate le quote territoriali di adesione contrattuale nella misura complessiva dello 0,90% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione sui quali è computato il contributo alla Cassa Edile, a carico in misura paritetica (0,45% e 0,45% rispettivamente) del datore di lavoro e del lavoratore.

La quota territoriale di adesione contrattuale a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Le quote territoriali devono essere versate a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile unitamente al contributo alla stessa dovuto.

Le modalità ed i termini di cui sopra valgono anche per la quota nazionale di adesione contrattuale di cui ai commi 2° e seguenti dell'art. 40 lettera c) del c.c.n.l. citato fissato nella misura dello 0,30% di cui 0,15% a carico del datore di lavoro e 0,15% a carico degli operai, da calcolarsi sugli stessi elementi della retribuzione.

#### Art. 20

##### Quote sindacali

In base all'art. 41 del c.c.n.l. 6.7.1983 è consentita la facoltà degli operai di cedere alle associazioni sindacali dei lavoratori, mediante delega e secondo le modalità fissate dall'accordo nazionale 16.5.1973, un importo annuo pari allo 0,40% di paga base, indennità territoriale di settore e contingenza da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile.

Ai fini della contabilizzazione e riscossione, il contributo di cui sopra potrà essere trasformato in percentuale sull'accantonamento presso la Cassa Edile relativo a ferie, riposi annui e gratifica natalizia, di cui seguiranno le modalità di liquidazione.

#### Art. 21

##### Qualifiche

Si confermano integralmente le qualifiche e relative esemplificazioni contenute nell'art. 80 del c.c.n.l. 6.7.1983.

Al caposquadra - così come definito nel citato art. 80 - si conviene di riconoscere una maggiorazione del 15%, limitatamente al periodo in cui svolge tale mansione. A richiesta delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie il presente accordo il Collegio dei Costruttori si dichiara disponibile ad una verifica a livello di cantiere di singole situazioni di inquadramento professionale non conformi alle disposizioni contrattuali anche per eventuali intervenute modificazioni organizzative.

#### Art. 22

##### Ambiente di lavoro e prevenzione infortuni

Nell'ambito delle norme recate dall'art. 84 del c.c.n.l. 6.7.1983 nonché dalla legge n. 833/78 riguardante il Servizio Sanitario Nazionale e l'istituzione delle Unità Sanitarie Locali, le parti, concordando sulla necessità di eliminare i fattori di rischio pericolosità e/o nocività eventualmente presenti negli ambienti di lavoro; convengono di dare una regolamentazione concreta sul piano applicativo alla normativa di cui all'art. 9 della legge 20.5.1970 n. 300; in conformità a tale norma i delegati di cantiere sono chiamati a svolgere i seguenti compiti:

- a) controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e malattie professionali;
- b) di concerto con il ricostituito comitato tecnico paritetico promuovere la ricerca, la elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, avvalendosi della collaborazione degli organi pubblici territoriali competenti in materia e degli enti o istituti specializzati.

#### Art. 23

##### Patronati

In relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 20.5.1970 n. 300 si conviene che gli istituti di patronato di emanazione delle OO.SS. firmatarie del presente contratto potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29.7.1947 n. 804 mediante propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza dell'azienda.

Le imprese metteranno a disposizione un locale idoneo nel cantiere o nelle immediate vicinanze per lo svolgimento delle attività dei patronati che non devono portare pregiudizio alla normale attività aziendale, svolgendosi fuori dell'orario di lavoro.

#### Art. 24

##### Diritto allo studio

Nell'ambito e nei limiti della disciplina di cui all'art. 86 del c.c.n.l. 6.7.1983, si conviene che gli oneri aziendali relativi all'esercizio del diritto allo studio da parte

dei lavoratori occupati nelle imprese del settore vengano mutualizzati attraverso la Scuola Edile.

Potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle unità produttive che occupino almeno 12 dipendenti.

Di norma un mese prima dell'inizio dei corsi di cui al citato art. 86, il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'impresa specificando il tipo di corso, la durata, l'orario delle lezioni, l'istituto organizzatore; con lo stesso preavviso deve essere presentata la domanda per assentarsi dal lavoro per sostenere prove di esame ex art. 10 della legge n. 300/1970.

L'impresa trasmetterà le predette domande alla Scuola Edile che autorizzerà a corrispondere la retribuzione per le ore di permesso retribuito.

Il rimborso degli oneri sostenuti dalle imprese per i permessi di cui sopra verrà effettuato dalla Scuola Edile nel limite dell'accantonamento costituito dal 10% delle entrate annuali derivanti dal contributo di cui all'art. 17 del presente integrativo.

#### Art. 25

##### **Diritti sindacali**

Nelle imprese che occupino più di 5 dipendenti i lavoratori potranno eleggere il delegato di impresa ai sensi dell'accordo interconfederale 13/4/1966, nel rispetto delle modalità di elezione previste nel regolamento di attuazione dello stesso accordo interconfederale e con l'intervento delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie il presente accordo secondo i commi 1 e 2 dell'art. 1 del predetto regolamento.

#### Art. 26

##### **Multe e trattenute**

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni, applicate a norma degli artt. 88 e 89 del c.c.n.l. 6/7.1983 è devoluto a favore della Cassa Edile.

#### Art. 27

##### **Decorrenza e durata**

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica per tutto il territorio della provincia di Pesaro-Urbino a decorrere dal 1° agosto 1986 andando a sostituire integralmente il precedente del 4 dicembre 1980. Validità e durata sono quelle stabilite dal contratto nazionale cui si riferisce. Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti richiamano e ribadiscono l'impegno all'integrale rispetto dei punti 1) e 2) della premessa al c.c.n.l. 6/7/1983.

Stampato dalla  
Editrice Fortuna Offset Stampa s.r.l. Fano